Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 luglio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 maggio 1947, n. **616**.

Modificazione dell'art. 221 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto l'art. 221 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di abrogare, per la questione prevista dall'art. 221 del Codice postale e delle telecomunicazioni, l'obbligo di sentire il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Vista la deliberazione del Consiglio di Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze e il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Articolo unico.

L'articolo 221 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Le indicazioni di numeri telefonici, corrispondenti alle persone ed enti nominati negli annuari, guide, albi professionali ed in tutte le pubblicazioni che contengono elenchi di qualsiasi genere, debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità che saranno dal medesimo stabilite ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Cacciatore — Gullo — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 39. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 maggio 1947, n. **617**.

Istituzione di un lettorato di lingua olandese presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

Ha sanzionato e promulga:

Articolo unico.

Presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è istituito, a decorrere dall'anno accademico 1945-46, un lettorato di lingua olandese.

Al lettore spetta per il relativo incarico una retribuzione pari agli assegni spettanti al dipendente statale di grado 11°, gruppo *A*.

La spesa relativa è a carico del bilancio dello Stato.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Gonella — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 40. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 maggio 1947, n. **618**.

Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturno in Napoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 351;

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 375;

Visto il regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 526;

Visti l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato a concedere all'Ente autonomo Volturno in Napoli una sovvenzione straordinaria di L. 246.267.000 per soddisfare a particolari esigenze della gestione dell'Ente medesimo.

Art. 2.

Il limite delle somme autorizzate, per il complessivo ammontare di lire cinque miliardi, con i decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365 e 10 agosto 1945, n. 526, è diminuito della somma di lire 246.267.000 destinata agli scopi di cui al precedente art. 1.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 maggio 1947, n. 619.

Autorizzazione al rimborso anticipato delle obbligazioni venticinquennali 5 per cento « Casa Littorio ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 24 marzo 1938, n. 379, convertito nella legge 7 giugno 1938, n. 1090, con cui venne autorizzato il soppresso partito nazionale fascista ad emettere un prestito obbligazionario, per un capitale nominale di lire 125.000.000, allo scopo di procurarsi i fondi necessari per la costruzione della « Casa Littorio » prestito garantito dallo Stato sia per il rimborso del capitale che per il pagamento degli interessi scadenti al 1° aprile ed al 1° ottobre di ciascun anno;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1734, con la quale, in occasione del passaggio in proprietà dello Stato, per essere adibita a sede del Ministero degli affari esteri, della erigenza ex « Casa Littorio », venne confermata la garanzia dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, con i quali è stata demandata all'Amministrazione finanziaria dello Stato la liquidazione delle attività e passività del soppresso partito nazionale fascista;

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1943, n. 306224, che affida alla Ragioneria generale dello Stato la gestione di stralcio delle organizzazioni dipendenti dal soppresso partito nazionale fascista;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro, al quale, a termini del decreto legislativo 5 settembre 1944, n. 202, riguardante la ripartizione delle attribuzioni tra il Ministero delle finanze e del tesoro, venne affidata la gestione di stralcio del soppresso partito nazionale fascista;

Ritenuta la opportunità di togliere dalla circolazione le obbligazioni emesse in base alla su richiamata legge 7 luglio 1938, n. 1090;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze e del tesoro è autorizzato a rimborsare anticipatamente le obbligazioni venticinquennali 5 % « Casa Littorio », emesse in base al regio decreto-legge 24 marzo 1938, n. 379, convertito nella legge 7 giugno 1938, n. 1090, e non sorteggiate a tutta la ottava estrazione del 5 marzo 1946, mediante consegna, agli aventi diritto, di titoli del Prestito della ricostruzione - Redimibile 3,50 % di pari valore nominale.

Art. 2.

Per il rimborso di cui al precedente art. 1 il Tesoro è autorizzato ad avvalersi dei titoli del Prestito della ricostruzione - Redimibile 3,50 % sottoscritti dalla gestione di stralcio del soppresso partito nazionale fascista con i recuperati buoni del Tesoro, già di pertinenza delle cessate organizzazioni fasciste.

Art. 3.

E' autorizzato, altresì il pagamento in contanti delle obbligazioni « Casa Littorio » sorteggiate nelle otto estrazioni eseguite a tutto il 5 marzo 1946 e non riscosse, nonchè delle cedole, non prescritte, scadute a tutto il 1° aprile 1947, con i fondi a tal fine già depositati presso la Banca d'Italia e provenienti dal realizzo delle attività del soppresso partito nazionale fascista.

Art. 4.

Le obbligazioni « Casa Littorio » e le cedole di cui agli articoli 1 e 3 dovranno essere presentate alle filiali della Banca d'Italia entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Trascorso tale termine tutte le predette obbligazioni e cedole non presentate, s'intenderanno devolute a favore dell'Erario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 maggio 1947, n. 620.

Istituzione della contabilità speciale per i pagamenti da effettuarsi dal Provveditorato generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837;

Udita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Per il servizio dei pagamenti del Provveditorato generale dello Stato, potranno emettersi ordini di accreditamento il cui importo sarà versato in apposita contabilità speciale, istituita presso tutte le Sezioni provinciali di tesoreria della Repubblica italiana.

A detta contabilità potranno affluire i fondi stanziati sui capitoli 250, 255 e 256 del bilancio passivo del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1946-47, e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi, amministrati dal Provveditorato generale dello Stato.

L'importo di ogni apertura di credito, per ciascun capitolo, non può essere superiore alle L. 30.000.000 e l'ammontare dei versamenti, nel corso dell'esercizio, potrà raggiungere lo stanziamento di ciascun capitolo.

Il Provveditorato generale dello Stato renderà il conto delle somme versate nella contabilità speciale nei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

E' abrogato l'art. 4 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837.

Il presente decreto ha effetto dal giorno 16 aprile 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca in parte del lago Maggiore.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Como n. 2224/125, Div. V, dell'11 marzo 1885, col quale viene riconosciuto a favore del sig. conte Giuseppe Crivelli-Serbelloni il diritto esclusivo di pesca nel lago Maggiore sulla sponda sinistra fino a metà del lago, per il tratto di Caldè, sotto il porto Valtravaglia, fino al confine svizzero esclusa la fronte di Maccagno inferiore; nei fiumi e nelle valli adiacenti, eccezion fatta dei torrenti Tresa e Margorabbia per cessione eseguita dalla Casa Crevelli al sig. Bozzotti, nonchè del laghetto d'Elio successivamente ceduto alla Società varesiana - Imprese elettriche;

Vista la domanda presentata in data 9 ottobre 1924 dalla Società lombarda per la pesca e l'acquicoltura;

Visto l'atto di donazione a rogito notaio E. C. Mira di Milano in data 4 maggio 1920, col quale il diritto di cui sopra venne trasferito alla Società lombarda per la pesca e l'acquicoltura trasformata nell'attuale Consorzio lombardo tutela pesca in virtù dell'art. 62 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto Consorzio lombardo per la tutela della pesca si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 14 settembre 1943;

Decreta:

A parziale conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Como n. 2224/125, Div. V, dell'11 marzo 1885, è riconosciuto a favore del Consorzio lombardo per la tutela della pesca, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Maggiore sulla sponda sinistra fino a metà del lago, per i tratti dal Sasso Galletto in territorio di Caldè sino allo sbocco nel lago del torrente Colmegna e dallo sbocco nel lago del torrente Giona fino al confine svizzero, compresi i torrenti adiacenti Giona, Colmegna e Molinara, ed esclusi i torrenti Tresa e Morgorabbia, ed il laghetto d'Elio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1946
Registro Min. agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 241.

(3030)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1947.

Composizione del Collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, per l'anno 1947.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 335;

Visto l'art. 18 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali per l'anno 1947, è composto come segue:

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: dott. Sani Piero, membro effettivo dott. Sciacca Orazio, membro supplente;

in rappresentanza dei datori di lavoro della agricoltura: rag. Prisco Silvio, membro effettivo; avv. Pastina Domenico, membro supplente;

in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria: comm. Palombaro Giovanni, membro effettivo; cav. Gicante Umberto, membro supplente;

in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: rag. Mapelli Alessandro e sig. Donati Gino, membri effettivi; rag. Lucaroni Renato e rag. Vistoli Carlo, membri supplenti.

Roma, addì 30 aprile 1947

Il Ministro: ROMITA

(3013)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria di alcuni Comuni della provincia di Ravenna;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria in genere dei rimanenti Comuni della provincia di Ravenna sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 23 gennaio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Ravenna, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOGNI

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 7, foglio n. 67.

(3060)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Bologna;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i lavoratori dipendenti dall'industria dell'abbigliamento e chimica dell'intera provincia sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 7 dicembre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria dell'abbigliamento e chimica dell'intera provincia di Bologna, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di indennità, di sussidi, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOGNI

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 7, foglio n. 64

(3061)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed edile dell'intera provincia di Viterbo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOGNI

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 7, foglio n. 70

(3051)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1947.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1946, col quale il dott. Leopoldo Grasselli è stato confermato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona;

Considerato che il dott. Grasselli, con lettera in data 14 giugno 1947, ha rassegnato le dimissioni dalla carica suddetta;

Decreta:

Il sig. Arcari Ferdinando è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona, in sostituzione del dott. Leopoldo Grasselli, le cui dimissioni vengono accettate.

Roma, addì 30 giugno 1947

Il Ministro: SEGNI

(2996)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1947.
Calendario venatorio 1947-1948.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Viste le proposte dei commissari straordinari dei Comitati provinciali della caccia, formulate di concerto con i presidenti delle Sezioni provinciali dei cacciatori e coi rappresentanti dell'Ente produttori selvaggina;

Ritenuto che una parte notevole delle proposte anzi dette segnala il voto diretto ad ottenere che l'apertura della caccia, sia per la selvaggina migratoria che per quella stanziale, abbia luogo anteriormente alla prima domenica di settembre

Ritenuto, altresì, che, in base all'art. 12 del succitato testo unico, è dato anticipare l'apertura solo nei riguardi della selvaggina migratoria e che, pertanto, detti voti non possono trovare accoglimento che in forza di apposita disposizione prefettizia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Decreta:

Art. 1.

La caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria si aprono il 15 agosto 1947.

Nelle provincie, peraltro, i cui Comitati della caccia abbiano richiesto una diversa apertura, sia anteriore che posteriore, tale richiesta viene accolta.

I prefetti, su proposta dei Comitati provinciali della caccia e ove lo ritengano opportuno, si avvarranno delle proprie facoltà per consentire che il 15 agosto 1947 si apra anche l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale, ferma restando al 1° novembre 1947 la data di apertura della caccia al cervo, al daino e al cinghiale.

Nelle provincie nelle quali i prefetti non si avvarranno delle facoltà di cui sopra, l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale avrà luogo, come per legge, alla prima domenica di settembre.

Art. 2.

L'esercizio venatorio si chiude il 1° gennaio 1948, salvo le eccezioni previste dal ricordato art. 12 del testo unico sulla caccia.

Art. 3.

La caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza e ghiandaia è consentita fino al 28 marzo 1948 e la caccia ai palmipedi e ai trampolieri fino al 18 aprile 1948.

Fino al 28 marzo 1948 è consentita, altresì, l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a tre centimetri di lato, al colombaccio, colombella, storno, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia.

Art. 4.

Entro il limite di mille metri dall'orlo interno dello arenile è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora dall'inizio del passo primaverile fino al 30 maggio 1948, escluse le località in istato di coltura e quelle dove, a giudizio dei Comitati provinciali, tale caccia rechi danno alla selvaggina stanziale protetta.

Nella penisola salentina la zona nella quale è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora è di metri 2000.

Art. 5.

Sono approvate, anche per quanto riguarda l'uso dei cani, le restrizioni proposte dai Comitati provinciali della caccia in sede di calendario venatorio: restrizioni che dovranno essere chiaramente indicate nel manifesto da pubblicarsi a termini dell'art. 83, lettera *f*), del testo unico sopracitato.

In detto manifesto sarà indicata la data di apertura della caccia e dell'uccellagione alla selvaggina migratoria, nel caso che i Comitati abbiano fatto le proposte di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna e il Consiglio della Valle d'Aosta provvederanno per le provincie delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 7 luglio 1947

Il Ministro: SEGNI

(3123)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Racconigi (Cuneo)

Con decreto Ministeriale dell'8 luglio 1947, la zona di Racconigi (Cuneo), della estensione di ettari 300 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, canale Brunotta e campagne prospicienti l'abitato di Racconigi;

ad est, ferrovia Cavallermaggiore-Moretta;

a sud, statale Cuneo-Torino;

ad ovest, comunale Racconigi-Cavallerleone e oltre detto comune con la bealera detta dei mulini.

(3125)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 14 maggio 1947, relativo alla modificazione dei prezzi minimi garantiti per lo zolfo grezzo per il periodo 1° gennaio-31 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 7 luglio 1947, a pag. 2061, al 7° rigo del dispositivo, ove è detto:

« gialla inferiore: L. 21.000 per tonnellata; »

deve invece dire:

« gialla inferiore: L. 21.500 per tonnellata; ».

(3127)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a trentadue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentadue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai reduci, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (14 luglio 1947) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a trentadue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai reduci, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947, è prorogato al 31 ottobre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1947
Registro n. 6, *foglio n.* 92.

(3085)

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a tre posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, riservato ai reduci, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (14 luglio 1947) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a tre posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, riservato ai reduci, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947, è prorogato al 31 ottobre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1947
Registro n. 6, *foglio n.* 91.

(3086)

Proroga del termine per la presentazione delle domande per il concorso per esami a trentanove posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentanove posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai reduci, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (14 luglio 1947) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a trentanove posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai reduci, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947, è prorogato al 31 ottobre 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1947
Registro n. 6, *foglio n.* 69.

(3087)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.